

Gennaio 2015

Le novità della Legge di stabilità 2015 in materia di lavoro.

Il 01.01.2015 è entrata in vigore la Legge n. 190/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014, contenente importanti novità in materia di lavoro. Di seguito ve ne esponiamo una sintesi riservandoci di fornirvi, con apposita comunicazione, indicazioni per l'esonero contributivo per le nuove assunzioni, previsto dalla medesima norma.

TFR in busta paga

Il legislatore consente al dipendente privato (con esclusione dei domestici, dei lavoratori agricoli, dei lavoratori di imprese soggette a procedure concorsuali e di imprese in crisi ai sensi dell'art. 4, Legge n.297/1982) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1.03.2015 e il 30.06.2018, di ottenere in busta paga quanto maturato mensilmente a titolo di TFR: tale importo diventerà integrazione della retribuzione e pertanto sarà assoggettato a tassazione ordinaria ma non a contributi previdenziali. Una volta manifestata la volontà di percepire la quota di TFR mensile in busta paga, la scelta sarà irrevocabile fino al 30.06.2018 (salvo proroghe e/o modifiche future).

La quota di TFR non incide sul raggiungimento del limite di reddito (€ 26.000,00) per avere diritto al bonus(cd. Renzi) di 80 euro.

La scelta di monetizzare mensilmente il TFR, che riguarderà unicamente la quota di TFR maturanda, inciderà anche sulle eventuali precedenti opzioni di destinare il TFR al Fondo di previdenza complementare, o per le aziende con più di 50 dipendenti al Fondo di Tesoreria, quando il lavoratore decideva di lasciare il TFR in azienda.

La medesima norma prevede a favore dei datori di lavoro, a titolo di compensazione per il gravoso sforzo finanziario che potrebbero dover sopportare, diverse misure di sostegno a seconda che abbiano, o meno, una forza occupazionale superiore a 49 dipendenti; in particolare le prime tre misure elencate di seguito sono comuni ad entrambe le tipologie di datori di lavoro:

- Possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 4% (6% per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti) dell'ammontare del TFR annualmente liquidato in busta paga;
- Abbattimento del contributo mensile al Fondo di garanzia Inps del TFR relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti;
- Concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione alla quota di TFR liquidata in busta paga: la percentuale di esonero applicabile per il 2015 è pari allo 0,28%;
- I soli datori di lavoro con forza occupazionale fino a 49 dipendenti, in alternativa alle misure sopra elencate, e che non intendono accedere immediatamente alle proprie risorse per poter corrispondere ai dipendenti che ne fanno richiesta la quota mensile del TFR, possono ricorrere ad

un apposito finanziamento bancario(solo banche aderenti ad accordo quadro tra Ministeri Lavoro e Finanze e ABI) garantito da uno specifico Fondo INPS. Gli importi eventualmente finanziati verranno restituiti con un tasso pari allo 0,75% dell'Istat oltre ad un coefficiente fisso dello 1,50%, alla cessazione del rapporto di lavoro.

TFR : imposta sostitutiva al 17%

Altra importante novità è data dal disposto del comma 623 art.1 che aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva in materia di rivalutazione del TFR dall'11% al 17%, calcolata e trattenuta dai sostituti di imposta in sede di accantonamento annuale o di cessazione del rapporto di lavoro. L'applicazione della nuova aliquota decorrerà esclusivamente dal 1.01.2015 e pertanto, nessun effetto si avrà sul saldo dell'imposta sostitutiva relativa al 2014.

IRAP : deduzione del costo del personale a tempo indeterminato

La legge n. 190/2014 ha ripristinato l'aliquota del 3,9%: le aziende che, nell'acconto di novembre, avevano pagato il 3,5%, adegueranno il tutto con il saldo di giugno senza alcuna sanzione.

Dall'esercizio 2015, chi ha in forza lavoratori con contratto a tempo indeterminato (in agricoltura anche con contratto a termine), potrà dedurre dalla base imponibile il costo totale dei suddetti prestatori.

Finanziamento degli ammortizzatori sociali e di altre voci

Con 2.200 milioni di euro per l'anno 2015 ed il 2016 e con 2.000 milioni di euro per il 2017 e per tutti gli anni a seguire, vengono finanziati:

- la riforma degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- la riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive;
- il riordino dell'attività ispettiva;
- la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- gli oneri volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Piccola mobilità rifinanziata

Con la Legge Fornero sono state sospese le agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori licenziati da aziende con meno di 16 dipendenti che risultavano iscritti nelle liste di mobilità senza diritto alla relativa indennità. Con l'introduzione del comma 114 art. 1 della Legge di stabilità vengono stanziati 35.550.000 euro per consentire, per l'anno 2013 e fino alla loro naturale scadenza, la fruizione degli sgravi contributivi ai datori di lavoro che avevano proceduto ad assumere lavoratori ex 236/93 nel 2012. Infatti, le agevolazioni spettavano per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato prorogate di ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del contratto, comunque effettuate entro il 31.12.2012. Si rimane in attesa di specifica circolare da parte dell'Inps sul recupero positivo dei contributi versati e non dovuti.

Cancellazione dell'art. 8 comma della Legge n. 407/1990.

A far data dal 1° gennaio 2015 viene cancellato l'incentivo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e dei cassaintegrati straordinari da uguale periodo. E' assicurato il riconoscimento dei benefici, fino a scadenza, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.

Incentivo alla natalità.

Il comma 125 stabilisce per ogni bimbo nato od adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 un assegno mensile di 80 euro da erogare fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nella famiglia: tutto questo, però, è condizionato dal reddito del nucleo familiare che non deve superare i 25.000 euro annui, come risultanti dall'Isee. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno presenti un valore Isee non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato. Il riconoscimento è per i cittadini italiani, comunitari ed extra comunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 del D.L.vo n. 286/1998. Le modalità di erogazione saranno fissate entro il 30 gennaio da un decreto concertato del Presidente del Consiglio con i Ministri del Lavoro, della Salute e dell'Economia.

Per qualsiasi altra evenienza i ns. uffici sono come sempre a Vs. disposizione.

Buon lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio